ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

Art. 13

Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'Ente e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino
Estremi	Legge 21 maggio 1940, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it